



REPUBBLICA ITALIANA

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per le MARCHE

C. F. e P. IVA 93092260426

**ATTO DI CONVENZIONE IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA**

(art. 38 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42)

N. ~~735~~... DI REPERTORIO

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 19 (diciannove) del mese di giugno, in Ancona, Via Birarelli n. 39 – sede del Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per le Marche, innanzi a me Miranda Ciarmatori, Ufficiale Rogante delegato alla stipula dei contratti in forma pubblico-amministrativa dall'ex Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche con decreto n. 87 del 30 settembre 2009, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dell'art. 95 del R.D. 25.03.1924, n. 827; Visto il comma 2, lett. I, dell'art. 32 del D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

**PREMESSA**

***Identificazione delle parti che sottoscrivono la convenzione***

- **Ministero per beni e le attività culturali**, nella persona del Funzionario Amministrativo Miranda Ciarmatori, in qualità di Funzionario supplente del Segretario Regionale del Ministero per le Marche, nata ad Ancona, il 12 gennaio

PER IL SEGRETARIO REGIONALE  
L'UFFICIALE ROGANTE  
Miranda Ciarmatori  
*Miranda Ciarmatori*

1958, giusto incarico della Direzione Generale Bilancio prot. n.4957 del 20/3/2019;  
- **Bruschi Francesco**, nato a Jesi (AN) il 5 ottobre 1984, C.F.: BRSFNC84R05E388I, residente a Loreto (AN) in via Bramante n. 94, il quale interviene nel presente atto in qualità di amministratore pro-tempore del condominio, incaricato con giusta delega del 10/05/2019 da parte dei proprietari dell'immobile denominato "Palazzo Luciani Bambini", sito nel Comune di Recanati (MC);

**Identificazione del bene soggetto a convenzione**

L'edificio oggetto della presente convenzione di visita è l'immobile denominato "**Palazzo Luciani Bambini**", sito nel Comune di Recanati (MC), Corso Persiani n. 36, distinto al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 122 part. 252, sottoposto alla tutela con R.D. del 10 giugno 1909, tutt'ora valido ai sensi dell'art. 128 del vigente D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

**Proprietà del bene soggetto a convenzione**

Per la precisa identificazione dei proprietari, comproprietari ed eredi, vedasi la citata Delega del 10/05/2019, che per brevità si allega al presente atto;


=====

**Art. 1 (Descrizione delle parti dell'immobile accessibili al pubblico)**

La visita potrà avvenire in tutte le parti maggiormente significative del complesso con particolare riferimento a quelle restaurate con parziale contributo economico dello Stato.

**Art. 2 (Indicazione dei giorni ed orari di visita)**

La visita potrà avvenire il primo lunedì e mercoledì del mese, dalle ore 9,00 (nove) alle ore 12,00 (dodici) di ogni mese dell'anno nonché, eventualmente, per tutta la

PER IL SEGRETARIO REGIONALE  
L'UFFICIALE ROGANTE  
Miranda Ciammittori  




durata della Settimana della Cultura, delle Giornate del Patrimonio o di altre iniziative analoghe organizzate dal Ministero, delle quali verrà data comunicazione annuale da parte del Ministero stesso;

i proprietari si impegnano a porre all'ingresso dell'edificio, una targa ove si evidenzia che l'edificio è stato restaurato con parziale intervento contributivo dello Stato e nella quale siano riportati i giorni di visita e gli orari stabiliti dalla presente convenzione, i nominativi dei proprietari o loro delegato, nonché i recapiti telefonici per la visita; l'ubicazione della targa e le caratteristiche della stessa, saranno concordate direttamente con la competente Soprintendenza.

**Art. 3 (Esonero responsabilità dello Stato e altre condizioni)**

Lo Stato non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante l'orario di visita stabilito dal presente atto di convenzione; la visita avverrà a titolo gratuito senza quindi percepire alcun compenso né per l'ingresso né per eventuali spiegazioni di carattere storico-artistico che la proprietà fosse intenzionata a fornire ai visitatori; ogni eventuale onere derivante dall'applicazione del presente atto di convenzione farà carico al proprietario dell'immobile; in caso di cessione del bene, anche temporanea, a titolo gratuito o oneroso, è fatto obbligo al proprietario di notificare all'acquirente o usuario a vario titolo, il vincolo di apertura al pubblico assunto con il presente atto.

**Art. 4 (Inadempimento del proprietario)**

In caso di mancato o incompleto adempimento degli obblighi oggetto della presente convenzione, il Ministero per i beni e le attività culturali, provvederà all'integrale recupero, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle somme elargite per le opere di conservazione e restauro dell'immobile sopra descritto.

PRC IL SEGRETARIO REGIONALE  
L'UFFICIALE ROGANTE  
Miranda Giannettori  


**Art. 5 (Durata della Convenzione)**


La durata della convenzione è fissata per un periodo di tempo concordato in anni 15 (quindici), a partire dalla data della stipula della presente.

**Art. 6 (Pubblicità dell'Atto)**

Il presente atto di convenzione è redatto in carta semplice, munito di marca da bollo, fornita dalla parte privata, la cui copia conforme, munita di marca da bollo, fornita dalla parte privata, sarà registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona, a cura del Segretariato regionale. Le relative spese di registrazione sono a carico della parte privata, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 7 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Sarà cura dello scrivente Segretariato provvedere alla pubblicità dell'Atto di Convenzione, così come previsto dall'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 42/04.

=====

I componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, dichiarano di rinunciare, d'accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni per la stipula del presente Atto, redatto in osservanza a quanto stabilito dall'art. 38 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto di convenzione che, scritto da persona di mia fiducia, consta di quattro fogli scritti con inchiostro indelebile ai sensi di legge, resi bollati e viene da me Ufficiale Rogante letto ai componenti, i quali su mia domanda, lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono.

L'Amministratore pro-tempore del condominio (Francesco Bruschi) 

Per Il Segretario Regionale Il Funzionario Supplente

e Ufficiale Rogante (Miranda Ciarmatori) 